

N.6/2021 FA sub 1

Oggetto: giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto da PHARMA HANDLING SYSTEM SRL.



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA
E DELL'INSOLVENZA

Il Tribunale

Riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - Giulio Lino Maria Giuntoli | Presidente |
| - Carmine Capozzi | Giudice relatore |
| - Antonia Libera Oliva | Giudice |

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 9-9-2022;

lette le memorie scambiate dalle parti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

I- Premessa. Sintesi dei fatti di rilievo.

1.- Con decreto in data 17/18-1-2022 il tribunale ha ammesso alla procedura di concordato preventivo la società PHARMA HANDLING SYSTEM SRL, con sede in Lucca (LU), via Enrico Mattei n. 100/2, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro imprese di Lucca 02519520460.

La proposta di concordato, di tipo liquidatorio, prevede, oltre al pagamento integrale dei crediti prededucibili (quantificati nel piano in complessivi euro 153.680,00), il pagamento entro 36 mesi dall'omologazione del 100% dei crediti privilegiati (indicati in euro 83.020,83) e del 23% dei crediti chirografari (ammontanti ad euro 1.277.085,13).

Per la realizzazione della proposta il piano prevede, fra l'altro, la liquidazione del compendio mobiliare mediante procedura competitiva; la cessione di un credito IVA, per cui è pervenuta offerta d'acquisto, mediante procedura competitiva nel rispetto dell'art.163 bis L.F. [procedura, invero, già svolta]; la riscossione di alcuni crediti; l'impiego della liquidità di cassa.

La previsione di realizzo dell'attivo concordatario fatta dalla proponente è di euro 525.392,38

2.- Nella relazione ex art.172 L.F. il Commissario Giudiziale, rag. Fabio Vergamini, (i) ha stimato l'attivo concordatario in euro 521.436,29, con riduzione della percentuale di

soddisfazione dei creditori chirografari dal 23% (come indicato in proposta) al 22,34%; (ii) ha segnalato, inoltre, che alcuni creditori (Codex Automation srl, I Tek srl, Treesse srl, Elettroimpianti srl e Hsg Engineering srl), indicati dalla proponente come creditori chirografari, avevano precisato che i loro crediti erano assistiti da privilegio artigiano e (iii) ha aggiunto che, ove tali crediti fossero stati realmente assistiti dai privilegi richiesti, sarebbe stata “in dubbio l’ammissibilità e la fattibilità della proposta concordataria”.

3.- Con provvedimento del 22.6.2022, il tribunale, dato atto che per effetto dei voti favorevoli espressi dopo l’adunanza dei creditori era stata raggiunta la maggioranza dei voti (nella misura del 50,243%), ha fissato per l’omologazione l’udienza del 22.7.2022.

4.- Hanno proposto tempestiva opposizione i creditori Codex Automation srl e Treesse srl, deducendo, in sintesi, che il loro credito era assistito da privilegio artigiano e che, pertanto, la proposta di concordato non poteva essere omologata in quanto non fattibile giuridicamente.

Inoltre, in prossimità dell’udienza, i predetti creditori hanno depositato memoria con cui hanno segnalato che nel corso di un processo esecutivo da loro promosso in danno della ricorrente era emersa l’esistenza di beni (di ingente valore, circa 400.000,00 euro), non dichiarati dalla proponente e non valutati dal commissario giudiziale; fatto che integra i presupposti ex art.173 LF.

Quest’ultima circostanza è stata contestata dalla proponente, che assume trattarsi di beni già di proprietà di un terzo, in attesa di essere allo stesso consegnati.

5.- Autorizzato uno scambio di memorie di replica e controreplica e richiesto al commissario il deposito di una relazione integrativa sui nuovi fatti segnalati dai creditori oppositori, il giudizio d’omologazione è stato rinviato all’udienza del 9.9.2022, in cui è stato trattenuto in decisione con termine di giorni dieci per lo scambio di ulteriori memorie.

Uno dei due creditori oppositori, con la memoria di controreplica depositata in data 5-9-2022, ha chiesto anche dichiararsi il fallimento della proponente.

II.- Ragioni della decisione.

Ciò premesso, il tribunale osserva che il concordato proposto dalla debitrice è di tipo liquidatorio. Ne consegue che costituiscono condizioni di ammissibilità della domanda, fra l’altro, il pagamento integrale dei creditori privilegiati (o nella misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione; v. art.160, co2 L.F.) e il pagamento dei creditori chirografari nella misura di almeno il venti per cento (v. art.160, u.c. L.F.).

Nel piano concordatario i crediti dei creditori oppositori sono indicati nella misura di euro 96.194,77, quanto a Codex srl, e di euro 166.681,20, quanto a Treesse srl.

Il che significa che, se uno soltanto dei predetti crediti avesse natura privilegiata ex art.2751 bis n.5 L.F., la proposta di concordato non sarebbe più da considerarsi ammissibile, in quanto l’attivo concordatario stimato dalla proponente consentirebbe di pagare i crediti prededucibili, i crediti privilegiati (compreso uno dei crediti di Codex o Treesse, o entrambi), ma non più il 20% dei crediti chirografari.

Ad esempio, nel caso in cui solo il credito di Codex srl fosse privilegiato, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari si ridurrebbe al 15,96%, secondo la tabella n.1 di seguito sviluppata (che ricalca quella presente a pag.14 della relazione del commissario giudiziale ex art.172 LF, con le modifiche dovute alla diversa appostazione del credito di Codex tra i privilegiati e non tra i chirografari), per ridursi a zero nel caso in cui anche Treesse fosse un creditore privilegiato.

Tab. 1

	soddisfo	Fabbisogno	Disponibilità
Attivo concordatario			521.436,29
Creditori prededucibili	100%	148.654,08	372.782,21
Creditori privilegiati	100%	177.091,96	195.690,25
Interessi su crediti privilegiati	100%	3900 circa	191.790,25
Creditori chirografari	15,960479%	1.201.657,23	

Ora, è opinione del tribunale che i documenti prodotti da Codex srl a sostegno della propria posizione comprovino sicuramente la spettanza del privilegio artigiano e consentano di superare il rilievo opposto dalla proponente, secondo cui tale privilegio non potrebbe essere riconosciuto in quanto *“Le lavorazioni conto terzi o costo del lavoro fatto effettuare da terzi risultano pari al 60 % del valore della produzione con la conseguenza che alcune fasi della lavorazione vengono affidate in autonomia a terzi anziché essere eseguite dall’artigiano e ciò dimostra l’esistenza di un’organizzazione dell’impresa incompatibile con le caratteristiche dell’impresa artigiana”*.

Invero, l’esame dell’esplosione dei bilanci (v. documenti prodotti a corredo della memoria 5.9.2022, non specificamente contestati) evidenzia che il costo servizi presente in bilancio (cui fa riferimento la proponente) è costituito quasi esclusivamente dalla voce compenso amministratori/soci e non da lavorazioni affidate a terzi. Risultano, inoltre, l’iscrizione di Codex srl all’albo delle imprese artigiane (v. visura CCIAA) e un numero di dipendenti medio (6/7 dipendenti) ampiamente inferiore a quello richiesto dalla legge sull’artigianato (v. libro matricola). Devono ritenersi sussistenti, pertanto, i presupposti ex art.3, co.1 e 4, co.1, lett.a) della L.443/1985.

La ritenuta natura privilegiata del credito di Codex Automation srl comporta che la domanda di concordato preventivo è inammissibile, non essendo l’attivo concordatario sufficiente ad assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari (inammissibilità rilevabile in qualsiasi fase della procedura di concordato, giusta la previsione dell’art.173, u.c., ultimo periodo L.F.).

Tale conclusione, per il principio della ragione più liquida, comporta l’assorbimento dei rimanti punti dibattuti dalle parti. Invero, la valutazione della natura privilegiata del cre-

dito di Treesse snc è meno agevole e richiede degli approfondimenti istruttori, così come la verifica in ordine all'affermata esistenza di atti di frode. Anche in questo caso il materiale probatorio non è sufficiente per effettuare una valutazione compiuta del caso, sarebbe necessario dare sfogo alle richieste istruttorie formulate dalla proponente per dirimere ogni dubbio. Attività, questa, da ritenersi tuttavia superflua proprio in ragione della conclusione raggiunta sulla natura privilegiata del credito di Codex Automation srl.

6.- L'istanza ex 96 cpc, formulata dalla proponente, è inammissibile in questa sede, tenuto conto che la sede sua propria è l'opposizione all'esecuzione promossa da Codex e Treess nonostante il divieto ex art.168 LF.

7.- Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la proponente e Codex Automation srl; possono essere invece compensate nei rapporti tra le altre parti.

8.- Con sentenza contestuale, riqualificata l'istanza di fallimento proposta da Codex Automation srl quale istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, sussistono i relativi presupposti, è aperta la liquidazione giudiziale della ricorrente.

P.Q.M.

revoca l'ammissione di PHARMA HANDLING SYSTEM SRL alla procedura di concordato preventivo, dichiarando inammissibile la domanda di concordato preventivo per violazione dell'art.160, u.c. L.F.;

condanna PHARMA HANDLING SYSTEM SRL a pagare le spese del presente giudizio a favore di CODEX AUTOMATION SRL, liquidate in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti);

compensa tra le rimanenti parti le spese di lite.

Con sentenza contestuale è aperta la procedura di liquidazione giudiziale di PHARMA HANDLING SYSTEM SRL.

Lucca, 23/09/2022.

Il Presidente
Giulio Lino Maria Giuntoli